



DIPARTIMENTO I  
PROMOZIONE DEL TERRITORIO

PROVINCIA  
DI FIRENZE

## ALLEGATO A

Per l'intervento previsto dalla Misura 226 (Domanda n. 2014PSR2261MRFFNC60A26A757R0480150101), una volta verificata l'effettiva realizzazione dell'intervento, in fase di annullamento delle fatture si è evidenziato che 2 di queste (la n. 5/2013 di 3.500,00 IVA esclusa e la n. 13/2013 di 3169,92 IVA esclusa) emesse a favore della ditta Selimi Raman, non erano state sostenute direttamente dal beneficiario (sig. Miari Fulcis Francesco – vedi giustificativo di pagamento allegato al fascicolo) bensì rispettivamente da “La fattoria di Maiano s.r.l.” e da “La fattoria di Maiano”. Tale circostanza non consentiva perciò di ammettere la relativa spesa poiché in contrasto con quanto disposto al punto 3.3.3.1.3 del vigente Documento Attuativo Regionale, ovvero *“le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale”*.

Per quanto sopra, si informava il beneficiario (nota del 27/07/2014 prot. 0318007) che le sopra citate fatture non erano ammissibili a finanziamento e che ciò rideterminava la somma del contributo sia relativamente alle spese generali\* (il 10% come limite massimo secondo quanto disposto al punto 3.3.3.2.12 del D.A.R), sia alla fornitura di beni e di servizi senza pagamento di denaro (spese in economia\*\*, punto 3.3.3.2.8 del D.A.R):

	Assegnazione €	AmMESSO rendicontazione €
Diradamenti su popolamenti per almeno 51%	8.779,70	8.779,70
Avviamento all'altofusto	3.518,10	3.518,10
Realizzazione sistemazioni di versante	3.169,92	0,00
Ripulitura vegetazione arbustiva**	1.055,68	1.055,68
Cippatura del materiale inferiore a 10 cm**	4.967,70	3.406,40
totale	21.491,10	16.759,88
Spese tecniche* (max 10%)	2.149,11	1.675,99
Ricavi a sottrarre	3.562,27	3.562,27
Totale Ammissibile	<b>20.077,94</b>	<b>14.873,61</b>
Totale importo contributo (0,70 %)	<b>14.054,56</b>	<b>10.411,63</b>

In aggiunta, poiché si è verificato uno scostamento superiore al 3% tra il contributo richiesto (€ 14.054,56) e quanto ammesso in rendicontazione finale (€ 10.411,53), viene automaticamente applicata - dal sistema di Artea - la sanzione ai sensi dell' art. 30 Reg. CE 65/2011 per un importo di € 3.643,05. Di fatto ciò ridetermina l'importo del contributo erogabile ad € 6.768,48.

Considerato infine che il beneficiario aveva già ottenuto l'anticipo pari al 50% del contributo assegnato (vedi nota prot. 130899/2013), per un totale di € 7.027,29, dal contributo accertato con la domanda di pagamento finale deve essere decurtata la somma già erogata.

Per quanto sopra, poiché l'anticipo erogato è risultato maggiore del contributo finale accertato con l'istruttoria di pagamento, il totale ammesso a pagamento assume un valore negativo pari a € 258,81.

Si faceva infine presente al Sig. Miari Fulcis che tale importo potrà essere eventualmente compensato dall'Organismo pagatore ARTEA con altre somme spettanti al beneficiario su eventuali altre misure o tipologie di pagamenti da corrispondere.

Nei termini e tempi previsti dalla L. 241/90 il Sig. Miari Fulcis presentava osservazioni in merito alla suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis, la cui nota - conservata agli atti del fascicolo - richiedeva il calcolo del contributo sulla base di 6 osservazioni.

1) Riammissione dei pagamenti delle fatture nn. 3 e 5 in quanto trattasi di:

- interventi effettivamente realizzati;
- effettivamente pagati così come previsto dal contratto tra il sig. Miari Fulcis e la ditta Selimi;
- spese sostenute dalla stessa persona.

In questo frangente, non si contesta la realizzazione dell'intervento, quanto l'eligibilità della spesa delle due fatture in questione che sono state fiscalmente sostenute da due soggetti differenti (il beneficiario quale soggetto privato che ha presentato la domanda e i 2 soggetti giuridici che hanno provveduto al pagamento delle spese): in merito a tale proposito il D.A.R (punto 3.3.3.1.3) risulta chiaro e di interpretazione inequivocabile.

2) eccessiva penalizzazione relativa alla spesa ammessa per macrotipologia di investimento proponendo di recuperare la differenza relativa alle spese sostenute in più.

Il D.A.R stabilisce di poter riconoscere a saldo un importo non superiore a quanto riconosciuto in fase di ammissibilità (punto 3.3.3.2.1 *“Con la richiesta di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, devono essere presentati computi metrici analitici consuntivi, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con le spese effettivamente sostenute per applicazione di prezzi pari o inferiori a quelli approvati in sede preventiva...”*.) E ancora (punto 3.1.5.4) l'istruttoria della domanda di pagamento comprende *“la definizione dell'importo complessivo della spesa ammessa e del relativo contributo spettante, nei limiti di quanto assegnato”*.

Ne consegue l'impossibilità di riconoscere spese sostenute in più.

3) non è giusto ridurre le spese in economia;

Le spese in economia si riconducono sempre in base a quanto stabilito al punto 3.3.3.2.8. D.A.R (*Il limite massimo per questa tipologia di spesa e indicato al comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n.1974/06, che recita “La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata”...*), tenendo ovviamente conto di quanto indicato al punto precedente.

4) non è giusto ridurre le spese generali e tecniche;

Spese generali e tecniche vengono calcolate in proporzione (10% della spesa ammissibile, punto 3.3.3.2.12 D.A.R). Di conseguenza è stata applicata la relativa percentuale sulla spesa riconosciuta in fase di saldo.

- 5) non è giusto applicare riduzione e sanzione poiché il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

In merito a tale aspetto, la dichiarazione allegata del sig. Pecori, conferma il fatto che la spesa è stata sostenuta da un soggetto giuridico diverso dal beneficiario (ovvero Fattoria di Maiano s.r.l) e pertanto si risotto linea come questa non possa ritenersi ammissibile per le motivazioni già citate.

Si fa poi notare ulteriormente che il sig. Miari Fulcis, in qualità di amministratore della Fattoria di Maiano S.r.l e datore di lavoro del sig. Pecori, risponde - ovviamente - dell'operato del suo lavoratore subordinato (art. 2049 del c.c.) avendo la possibilità, in caso di negligenza o altro, di rivalersi eventualmente su di lui (artt. 2104 e 2106 del c.c).

In ultima istanza si fa comunque presente che, l'osservazione a giustificazione proposta nello scritto presentato, palesa in maniera inequivocabile che l'importo relativo alle due fatture in esame non è da conteggiare nel totale degli investimenti (si riporta infatti :*“non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.”*). Pertanto si rafforza ciò che è stato argomentato nei punti precedenti.

- 6) in merito alla quantificazione del materiale legnoso

Ancora una volta non vengono forniti giustificativi idonei alla quantificazione del materiale legnoso, così come chiesto più volte in corso d'istruttoria e peranto si riconferma l'attribuzione del valore del legname dalla stima stabilita in fase di assegnazione.

Si conferma pertanto, per le motivazioni sopra esposte, la non ammissibilità delle due fatture in esame, che di fatto rideterminano l'importo del contributo così come riportato:

	Assegnazione €	AmMESSO rendicontazione €
Diradamenti su popolamenti per almeno 51%	8.779,70	8.779,70
Avviamento all'altofusto	3.518,10	3.518,10
Realizzazione sistemazioni di versante	3.169,92	0,00
Ripulitura vegetazione arbustiva**	1.055,68	1.055,68
Cippatura del materiale inferiore a 10 cm**	4.967,70	3.406,40
totale	21.491,10	16.759,88
Spese tecniche* (max 10%)	2.149,11	1.675,99
Ricavi a sottrarre	3.562,27	3.562,27
Totale Ammissibile	<b>20.077,94</b>	<b>14.873,61</b>
Totale importo contributo (0,70 %)	<b>14.054,56</b>	<b>10.411,63</b>